

# La formazione infermieristica

Dalle scuole convitto professionali alla laurea





La scuola rispecchia l'immagine sociale della professione

# Infermieristica

Siamo infermieri laureati  
Siamo professionisti



- Le prime scuole di formazione infermieristica in Italia nascono all'inizio del XX secolo, sono gestite da privati, in particolare dalla Croce Rossa, o da organizzazioni religiose

**- Regio Decreto Legge 15 agosto 1925, n. 1832**

In Italia la regolamentazione della formazione infermieristica avviene in quest'anno con la nascita delle prime **Scuole Convitto professionali per infermiere** e di Scuole specializzate di medicina, igiene pubblica, ed assistenza sociale per assistenti sanitarie visitatrici istituite con tale RDL. Per accedervi **viene richiesta la licenza elementare** che tuttavia non rappresenta un criterio di esclusione per le candidate che non ne siano in possesso.

**- Regio Decreto Legge 21 novembre 1929, n. 2330**

E' approvato il regolamento di **esecuzione** del Regio Decreto Legge 15 agosto 1925, n. 1832 con cui **vengono disciplinate l'amministrazione e il funzionamento** delle Scuole convitto per infermiere e le scuole specializzate di medicina, igiene pubblica ed assistenza sociale. L'art. 20 del RDL sancisce che possono essere ammesse al primo corso delle scuole-convitto professionali per infermiere le aspiranti che abbiano conseguito **licenza di scuola media inferiore** o di scuola di **avviamento** o altro titolo di studio equipollente. La richiesta del titolo di scuola media inferiore pone un limite d'accesso alle studentesse in possesso del titolo di licenza elementare; le candidate in possesso solo di tale titolo di studio vengono ammesse alla scuola per infermiere solo in base alla disponibilità dei posti vacanti.

La scuola ha la durata di **due** anni.

## **Legge 19 luglio 1940, n. 1098**

“Disciplina delle professioni sanitarie **ausiliarie infermieristiche** e di **igiene sociale**, nonché dell'arte ausiliaria di **puericultrice**” istituisce le **Scuole per vigilatrici d'infanzia**, e per **Assistente Sanitaria** per quanto riguarda l'organizzazione sono analoghe a quelle per infermiere professionali e rimangono riservate solo alle donne.

## **Accordo Europeo di Strasburgo sull'istruzione e formazione delle infermiere, 1967**

Gli **Stati membri del Consiglio d'Europa** firmatari dell'accordo definiscono necessario fissare un minimo di norme comuni al fine di favorire il progresso sociale e di promuovere il benessere delle loro popolazioni mediante apposite realizzazioni.

L'accordo stabilisce che «il termine **“infermiera”** sta ad indicare esclusivamente le **infermiere o gli infermieri professionali**. Sono escluse le infermiere e gli infermieri la cui formazione è limitata al campo della salute pubblica, alla cura dei neonati e dei bambini malati, all'ostetricia e alla cura dei malati di mente».

L'Accordo Europeo di Strasburgo ha l'obiettivo di garantire un alto grado di qualificazione alle infermiere e consentire loro di svolgere la professione infermieristica nel territorio degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

1959, allieve della scuola per infermieri, R. Arcispedale di S. Maria Nuova, Firenze



Student nurse at the Jewish Hospital Training School for Nurses, Albert Einstein Medical Center, Philadelphia, 1910.





**IPASVI**  
Federazione Nazionale Collegi Infermieri

**Dal 1955**

# Collegio IPASVI

## 1955 - Nascono i Collegi

È il 1955, gli italiani allontanano i ricordi della guerra e si preparano, senza saperlo, agli anni del boom economico. In questo clima nascono i **Collegi delle infermiere professionali, vigilatrici d'infanzia e assistenti sanitarie visitatrici**, voluti da un **decreto governativo dell'ottobre 1954**. E voluti soprattutto da quelle operatrici della sanità consapevoli di essere preziose, ma che non avevano ancora ottenuto uno specifico riconoscimento professionale, poiché il decreto del 1946 sulle professioni sanitarie si era limitato a ripristinare gli Ordini dei medici chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti e ad istituire i Collegi delle ostetriche. Da questo momento in poi i Collegi e la Federazione Ipasvi avranno un continuo sviluppo, registrando tutte le tappe della crescita e dei cambiamenti che hanno visto protagonista la professione infermieristica. Un primo passo importante fu convincere le infermiere, le assistenti sanitarie visitatrici e le vigilatrici d'infanzia, religiose e laiche, ad iscriversi negli Albi professionali.



## Legge 25 febbraio 1971, n. 124

Afferma:

- la **soppressione** dell'obbligo **dell'internato**
- l'accesso agli **uomini** alle scuole infermieristiche
- il cambio di denominazione in **Scuole per infermieri professionali**
- l'ammissione alla Scuola per infermieri professionali con certificato attestante la **promozione al terzo anno** di corso di una qualsiasi scuola secondaria superiore.

## Legge n°795/1973

Determina **l'applicazione dell'Accordo Europeo di Strasburgo** sull'istruzione e formazione delle infermiere del 1967 che stabilisce i **requisiti minimi** di accesso alle Scuole professionali per infermieri :

- Durata **3 anni**
- **10 anni** di scolarità pregressa
- Programma base di **4600** ore di programma teorico pratico
- L'obiettivo è duplice: far crescere la **qualità** della formazione e consentire la possibilità per gli infermieri di **lavorare nei vari Stati firmatari** dell'Accordo.

# DPR 225 del 1974 «IL MANSIONARIO»

A definire il campo delle attività e le competenze degli infermieri nel 1974 interviene il **Dpr 225 del 1974**, il cosiddetto "**mansionario**", che modifica le precedenti norme di regolamentazione della professione risalenti al lontano **1940**.

Nel complesso il "nuovo" mansionario viene accolto con favore dagli organismi di rappresentanza della professione, è una tappa importante del processo evolutivo dell'assistenza infermieristica.

Il testo tende a stabilire un diverso approccio con l'assistito, non più visto solo come un malato con dei problemi clinici, ma come una persona che esprime bisogni psichici, fisici e sociali. In questa logica diventano fondamentali gli aspetti relazionali dell'attività infermieristica, che viene valorizzata nelle sue funzioni, come evidenzia la stessa terminologia che viene usata nel Dpr. Ad esempio, il termine "eseguire", presente nel dettato normativo precedente, viene quasi sempre corretto con "programmare" e "promuovere ... iniziative"; inoltre viene introdotto il termine "coordinare" e soppresso "dipendere".

Il mansionario estende il campo di attività infermieristica **dall'ospedale** ai **servizi di sanità pubblica** e abbraccia i settori della **prevenzione**, della **cura**, della **riabilitazione** e **dell'assistenza sanitaria**. Viene riconosciuto anche il ruolo **didattico** dell'infermiere in rapporto **all'assistito** e alle **famiglie**, ma anche nei confronti di altri **operatori** e degli **allievi**.

Il DPR 225/1974 descrive una nuova figura infermieristica adeguata alle esigenze del nuovo SSN che si definirà con la L. 833/1978

# Il Diploma Universitario AA 1992/93

## Legge 19 novembre 1990, n. 341 (riforma universitaria)

La legge n. 341/90 “**Riforma degli ordinamenti didattici universitari**”, istituisce il **Diploma Universitario triennale di primo livello in Scienze Infermieristiche**.

Secondo questa legge il nuovo titolo di studio ha *“il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali”*.

*NOTA BENE: La stessa legge invece definiva i diplomi di laurea come un corso «non inferiore a quattro anni e non superiore ai sei, che ha il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore.»*

L'istituzione del diploma universitario di primo livello in Scienze Infermieristiche rappresenta un canale formativo **parallelo** a quello delle scuole che operano in ambito regionale, ancora attive, che rilasciano **diplomi** che conservano integro il loro **valore abilitante** ai fini dell'esercizio professionale.

Appena nel **1996** la formazione infermieristica passa **definitivamente** ed **esclusivamente** sotto l'ordinamento didattico universitario.



*Diplomati della Scuola "Laura Petiva D'Ovidio" del 1996  
La scuola per infermieri coesisteva  
con il corso universitario*

## Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502

Il Dlgs 502 e successive modifiche apportate dall'art. n. 6 del Dlgs 15 novembre 1993, n. 517 prevede che entro il primo gennaio 1996 le regioni stipulino con l'Università convenzioni per l'attuazione dei corsi di laurea previsti dalla legge 341/1990.

Il Dlgs n. 502 e il successivo Dlgs 517 prevedono **l'obbligo del diploma di maturità quinquennale** per l'ammissione al diploma universitario di infermiere e il titolo rilasciato al termine del corso universitario è un **“Diploma Universitario” abilitante all'esercizio della professione.**

Fino al 1992 il sistema di formazione infermieristico resta collocato nell'ambito del SSN e gestito direttamente dalle Regioni e dalle USL sotto il controllo per le funzioni di competenza del Ministero della Sanità.

# 1994- La protesta in piazza

## 1994 - Una grande manifestazione in piazza

Il **1° luglio del 1994**, per le strade di Roma sfilano 50mila lavoratori della sanità, infermieri professionali per la gran parte. Una manifestazione che chiedeva più attenzione per il sistema sanitario pubblico, in anni in cui la ricetta privatistica sembrava la soluzione di ogni problema, e soprattutto interventi per una migliore qualificazione delle professioni sanitarie, ovvero i nuovi profili professionali sui quali si discuteva da tempo ma che tardavano ad arrivare.

Ma il lungo corteo romano rappresentò anche un momento di passaggio fondamentale per la costruzione di una nuova e più forte identità professionale: striscioni, cartelli, migliaia di palloncini mostrarono a tutti che gli infermieri di oggi erano lontani e diversi dagli stereotipi del passato. Tutti gli slogan ruotavano intorno a questa consapevolezza: “Infermiere qualificato, paziente tutelato”, “Vogliamo migliorare per assistere e curare”, ed anche, in una polemica ironica ma non priva di fondamento, “Signor dottore ho commesso un gran reato, ho pensato, ho pensato”. Senza dimenticare anche gli obiettivi immediati: “Costa, Costa, vogliamo una risposta”. E la risposta arrivò rapidamente, **perché pochi mesi dopo, a settembre, l'allora ministro della Sanità Raffaele Costa firmò il decreto ministeriale che definiva ruolo e funzioni degli infermieri professionali.**

# Dm 739/1994 - Il profilo professionale

## - **Gli infermieri hanno un nuovo profilo**

Il profilo professionale è la pietra miliare nel processo di professionalizzazione dell'attività infermieristica.

Il **decreto ministeriale 739/94** riconosce l'infermiere responsabile dell'assistenza generale infermieristica, precisa la natura dei suoi interventi, gli ambiti operativi, la metodologia del lavoro, le interrelazioni con gli altri operatori, gli ambiti professionali di approfondimento culturale e operativo, le cinque aree della formazione specialistica (sanità pubblica, area pediatrica, salute mentale/psichiatria, geriatria, area critica).

Il profilo disegnato dal decreto è quello di un professionista intellettuale, competente, autonomo e responsabile. Analoga definizione dei campi di attività e delle competenze verrà successivamente stabilita anche per l'infermiere pediatrico (Dm 70/97) e per altri 20 profili professionali.

L'attivazione del profilo si presenta come il banco di prova per verificare la compliance tra le aspirazioni e le potenzialità degli infermieri, che sono chiamati ad assumere - anche formalmente - la responsabilità di gestire autonomamente il processo assistenziale, dal momento decisionale a quello attuativo, valutativo e di confronto.

# La legge 42/99

La La legge 42/99 elimina la definizione di «professione sanitaria ausiliaria» che ci era ancora attribuita fin dal 1934, dal RD n. 1265.

La legge 42/99 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie) sancisce che il campo proprio di attività e di responsabilità della professione infermieristica è determinato

- dai contenuti del decreto istitutivo del profilo,
- dagli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post base,
- nonché dai Codici deontologici che la professione si dà.

La legge 42/99 i diplomi non universitari e i diplomi universitari vengono resi equipollenti

*«ai fini **dell'esercizio professionale** e dell'accesso alla formazione post-base, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari »*



Legge 26 febbraio 1999, n. 42

# Disposizioni in materia di professioni sanitarie

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999

Art. 1.

(Definizione delle professioni sanitarie)

1. La denominazione "**professione sanitaria ausiliaria**" nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonchè in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione "**professione sanitaria**".

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge **sono abrogati il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225**, ad **eccezione delle disposizioni previste dal titolo V**, il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 163, e l'articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, e successive modificazioni.

**Il campo proprio di attività e di responsabilità** delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi **profili professionali** e degli **ordinamenti didattici** dei rispettivi corsi di diploma universitario e di **formazione postbase** nonchè degli specifici **codici deontologici**, **fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario** per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.

# La formazione degli infermieri dirigenti

La formazione infermieristica tradizionalmente (dal DPR 128/1969) prevedeva dei specifici corsi di carattere manageriale per l'infermiere abilitato a funzioni direttive, che sono stati soppressi con la riforma sanitaria.

Anche le Università avevano istituito dei **corsi diretti ai fini speciali** di carattere dirigenziale, con varie denominazioni, di durata biennale, per la formazione di dirigenti e docenti infermieristici.

I titoli variavano a seconda delle singole università:

**DAI** (dirigente dell'assistenza infermieristica)

**IID** (Infermiere insegnante dirigente)

**DDSI** (dirigente e docente di scienze infermieristiche)

Questi corsi sono stati progressivamente disattivati e trasformati in **laurea specialistica** (ex **DM 599/99**) e poi in **laurea magistrale** (ex **DM 270/2004**).

## La legge 251/2000

«Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica»

### 2000 - Laurea specialistica e dirigenza

A fissare gli ultimi tasselli al percorso di riordino della professione è la 251/2000 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica).

Questa legge stabilisce che gli infermieri in possesso dei titoli di studio rilasciati con i precedenti ordinamenti possono accedere alla **laurea di secondo livello** in Scienze infermieristiche.

Passa così, dopo una lunga battaglia della Federazione Ipasvi, il principio **dell'equipollenza** dei titoli ai fini della prosecuzione degli studi. Ma l'importanza della 251 consiste soprattutto nel **riconoscimento "formale" della dirigenza**: per gli infermieri si aprono così le porte per l'accesso alla nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario. In attesa dell'entrata a regime della specifica disciplina concorsuale, disposizioni transitorie stabiliscono che le Aziende sanitarie possono comunque procedere all'attribuzione degli incarichi di dirigente dei Servizi dell'assistenza infermieristica e ostetrica "attraverso idonea procedura selettiva tra i candidati in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione professionale predeterminati". A tali figure sono attribuite la responsabilità e la gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni, nonché la revisione dell'organizzazione del lavoro incentivando modelli di assistenza personalizzata.

## Il superamento del DU e l'istituzione delle lauree

**I decreti del 2 aprile del 2001** sulla determinazione delle classi di laurea delle professioni sanitarie si inquadrano nel generale processo di riforma dell'Università.

I corsi di diploma universitario per infermiere si trasformano così in laurea triennale e viene prevista la laurea specialistica nelle Scienze infermieristiche e ostetriche, a cui accedere sulla base dei crediti acquisiti nella formazione di base.

Nella specifica classe di laurea riservata alle professioni sanitarie infermieristiche e alla professione sanitaria ostetrica sono collocati i profili dell'infermiere, dell'ostetrica e dell'infermiere pediatrico.



Il **DM 509/'99** «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei» *nota come riforma del 3+2*, introduce la suddivisione del corso di studi nel conseguimento del diploma di laurea (**DL**) e un successivo eventuale conseguimento della laurea specialistica (**LS**). Inoltre l'università può rilasciare anche diplomi di specializzazione (**DS**) e il dottorato di ricerca (**DR**).

Il **DM 270/2004** «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei» di fatto sostituisce integralmente il precedente decreto.

Le Università oggi rilasciano i seguenti titoli:

1. **Laurea (dottore)**
2. **Laurea Magistrale (dottore magistrale)**
3. **Diploma di specializzazione**
4. **Dottorato di ricerca (dottore di ricerca)**

Le Università possono attivare corsi di perfezionamento successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, che rilasciano il titolo di **master universitari di primo o di secondo livello**.

**Nell'anno accademico 2004-2005 la Laurea specialistica diventa finalmente una realtà concreta e i corsi partono in 15 Atenei italiani.**

Un obiettivo che la Federazione e i Collegi Ipasvi hanno perseguito con tenacia, con il fine di offrire agli infermieri la possibilità di intraprendere percorsi formativi sempre più articolati e diversificati, che li rendano protagonisti attivi e competenti di un mondo sanitario in continuo sviluppo.

La Laurea specialistica (o magistrale) non è una tappa formativa obbligatoria, ma un'opportunità per gli infermieri che intendano acquisire il livello professionale necessario ad esercitare specifiche funzioni nell'area clinico-assistenziale avanzata, nella gestione, nella formazione e nella ricerca.

Il percorso formativo post base che un infermiere può intraprendere è flessibile e può svilupparsi nel corso dell'intera vita professionale, anche a tappe (i master e i corsi di perfezionamento sono strutturati in moduli).

I master sono di **primo livello (dopo la Laurea di base)** e di **secondo livello (dopo la Laurea magistrale)**. Consentono di acquisire crediti formativi universitari (si ricorda che un master prevede l'acquisizione di 60 crediti, equivalente a 1.500 ore) e possono essere ad orientamento **clinico, organizzativo, didattico/formativo** o di **ricerca**

## UNIVERSITÀ



# I dottorati di ricerca

## **2006 - Partono i primi dottorati**

Partono i primi dottorati in Scienze infermieristiche: è la tappa che completa il percorso accademico della professione infermieristica nel nostro Paese.

Il conseguimento dell'importante obiettivo si deve alla sensibilità di alcune prestigiose Università, ma anche al sostegno della Federazione nazionale dei Collegi Ipasvi concretizzatosi, nella fase conclusiva, con il finanziamento di alcune borse di studio.

Il primo bando ad essere pubblicato è stato quello dell'Università romana di Tor Vergata, a cui ben presto si è aggiunta Firenze.



# Le professioni sanitarie non mediche

Il diploma di laurea è il titolo richiesto per poter esercitare una professione sanitaria non medica.

Tutte le professioni sanitarie vengono raggruppate in quattro distinte classi di laurea:

- Classi delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica  
(infermiere, infermiere pediatrico, ostetrica)
- Classi delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione  
(podologo, fisioterapista, logopedista, ortottista-assistente di oftalmologia, terapista della neuro-psicomotricità dell'età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, educatore professionale)
- Classi delle lauree in professioni sanitarie tecniche  
(tecnico audiometrista, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico, tecnico audioprotesista, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, igienista dentale, dietista)
- Classi delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione  
(tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, assistente sanitario)

# Bibliografia

- Benci L., Aspetti giuridici della professione infermieristica. 7° edizione Milano: Mc Graw Hill Education; 2015
- [http://www.ipasvitreviso.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=123&Itemid=101](http://www.ipasvitreviso.it/index.php?option=com_content&view=article&id=123&Itemid=101)
- <http://www.ipasvi.it/universita.htm>
- <http://www.ipasvi.it/chi-siamo/note-di-storia.htm>